VALENZA DI GRUPPO

PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 AGOSTO 2013

1. Premessa, ambito di applicazione e normativa di riferimento

1.1. Definizione di informazione privilegiata

Ai fini della presente Procedura, in conformità al disposto dell'art. 181 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico della Finanza – TUF) per "**Informazione Privilegiata**" si intende una "**informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"**.

L'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono configurare informazioni privilegiate quelle relative ai seguenti eventi:

- Mutamenti nella compagine societaria o negli accordi sul controllo
- Operazioni preliminari per il lancio di un'OPA
- Operazioni sul capitale, conversione di azioni, emissione di nuove categorie di azioni, emissione di obbligazioni, o altri titoli di debito e *warrant* per acquistare/sottoscrivere azioni; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate
- Cambiamenti composizione organi societari (C.d.A., Collegio Sindacale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)
- Cambiamenti composizione Alta dirigenza
- Proposte all'Assemblea dei Soci e relativi programmi di *buy back* o operazioni aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati
- Elaborazione piani stock/options
- Data di quotazione *ex*-dividendo, data di pagamento del dividendo, importo del dividendo
- Mutamenti nella politica dei dividendi
- Modifica, rinuncia o revoca dell'incarico della società di revisione o informazioni rilevanti collegate alla sua attività
- Situazioni consolidate patrimoniali, economico-finanziarie di periodo (consuntive e di budget)
- Situazioni civilistiche patrimoniali, economico- finanziarie di periodo (consuntive e di budget)
- Situazioni economiche di periodo (consuntive e di budget) per business area
- Piani strategici consolidati
- Fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie
- Messa in liquidazione o verificarsi di cause di liquidazione
- Apertura e chiusura sedi societarie, filiali, società

- Ristrutturazioni industriali con effetto su organizzazione, attività, posizione finanziaria, conto economico
- Acquisto, cessione o atti di disposizione di aziende, rami d'azienda, partecipazioni, o altri beni o attività
- Ottenimento, scadenza, abbandono o perdita di valore di licenze, brevetti e marchi,
- Operazioni rilevanti e straordinarie sulla posizione finanziaria
- Partecipazione a progetti finanziati da Soggetti Pubblici, ottenimento di finanziamenti agevolati, contributi, sovvenzioni
- Insolvenza di importanti debitori
- Revoca di linee di credito
- Rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti
- Ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di business
- Eventi catastrofici con impatto su fabbricati, impianti e merci
- Ideazione di prodotti innovativi o di nuovi processi produttivi
- Conclusione di importanti accordi commerciali (per identità cliente o valore);
- Sostanziale mutamento della politica commerciale (pricing, condizioni generali di vendita, termini di incasso, area geografica)
- Sostanziale mutamento della politica di approvvigionamento (cambiamenti nella disponibilità e prezzo delle materie prime e utilities)
- Perdite di esercizio di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto (es: art. 2446 C.C.)
- Esperimento, da parte della minoranza, dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.
- Richiesta di ammissione a procedure concorsuali, presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali
- Rilevanti controversie legali e richieste di risarcimento danni
- Insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali
- Avvio di procedimenti giudiziari e provvedimenti aventi ad oggetto la Società o suoi esponenti

1.2 Principi guida della procedura

Per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni viene istituita la presente **"Procedura per la gestione delle informazioni societarie e delle informazioni privilegiate".**
Nell'ambito della suddetta procedura si osservano i seguenti criteri:

- é rimessa alla responsabilità del Presidente e degli Amministratori Delegati, in relazione alle deleghe loro attribuite, la gestione delle informazioni privilegiate;
- gli Amministratori Delegati, avvalendosi delle strutture dedicate, curano la gestione delle informazioni privilegiate e vigilano sulla corretta applicazione della normativa riguardante le stesse; in presenza di fatti di particolare rilevanza, sottopongono l'argomento al Presidente prima della loro diffusione al pubblico.

1.3 Ulteriore normativa di riferimento

La presente Procedura viene adottata in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate edizione Dicembre 2011 art. 4.C.1.

Ai sensi dell'art. 114 comma 2 del TUF, la presente Procedura è altresì volta ad impartire alle società controllate le disposizioni occorrenti affinché le stesse forniscano e trasmettano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

2. Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

Ai sensi degli artt. 115-bis del TUF e 152-bis e ss. del Regolamento Emittenti, le società quotate e i soggetti da queste controllate sono tenuti a istituire e mantenere regolarmente aggiornato, un "registro" delle persone che hanno accesso alle c.d. "informazioni privilegiate", in ragione dell'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte.

Per quanto attiene alla individuazione dei criteri adottati nella istituzione del registro del Gruppo ACQUE POTABILI SPA e alle modalità di gestione e ricerca dei dati in essi contenuti, si rinvia alla Comunicazione inerente il Codice in materia di negoziazione di strumenti finanziari emessi da Acque Potabili S.p.A..

2.1. Responsabilità della tenuta del registro

Al Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo è attribuito il compito della conservazione e dell'aggiornamento del Registro.
Inoltre, i soggetti iscritti nella sezione Permanenti del Registro hanno la responsabilità di segnalare al Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo i dipendenti e i terzi che entrano in possesso di informazioni privilegiate in aggiunta a quanti precedentemente inseriti e di comunicare a partire da quando gli stessi non hanno più accesso a tali informazioni.

A norma di legge i dati relativi alle persone iscritte nel Registro verranno mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

3. Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate

3.1 Riservatezza

Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, il personale delle strutture dedicate al trattamento delle informazioni privilegiate e tutti i dipendenti in genere sono tenuti a mantenere la massima riservatezza delle informazioni privilegiate, acquisite nel normale esercizio della loro carica, della funzione ricoperta o dell'attività lavorativa svolta ed a rispettare le disposizioni della presente procedura dirette a disciplinare la gestione delle informazioni privilegiate e la comunicazione all'esterno delle medesime e di eventuali documenti.
Nel caso in cui una delle suddette persone nel normale svolgimento della propria attività fornisca in qualsiasi modo informazioni privilegiate ad un terzo, che già non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, quest'ultimo dovrà rilasciare una apposita dichiarazione di riservatezza (allegato B), da anticipare a mezzo telefax, posta elettronica ovvero qualunque mezzo telematico facendola seguire dalla dichiarazione scritta.
Le dichiarazioni di riservatezza di terzi vengono conservate presso la Funzione Amministrazione e Controllo.
Qualora le suddette persone comunichino a terzi informazioni privilegiate senza ottenere la dichiarazione di riservatezza, dovrà esserne dato avviso al Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo di ACQUE POTABILI SPA che provvederà a dare comunicazione al mercato, simultaneamente in caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale, delle suddette informazioni.
Sono considerati, in ogni caso, soggetti terzi tenuti all'obbligo della riservatezza, e quindi non tenuti alla apposita dichiarazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i consulenti e tutti i soggetti coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza;
- le controparti di operazioni di natura commerciale, finanziaria, ecc.;
- le autorità pubbliche di vigilanza del settore;
- le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- le agenzie di rating;
- la società di gestione del mercato dove sono quotati i titoli.

3.2 Comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate

La comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate di cui all'art. 114 del D.Lgs. 58/98 e all'art. 66 del Regolamento Emittenti è demandata al Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo che a tal fine si coordinerà con il Presidente e gli Amministratori Delegati competenti in relazione alle deleghe loro attribuite.
Il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo è destinatario delle informazioni necessarie e deve essere, in ogni caso, preventivamente e opportunamente informato dalle Funzioni competenti sull'argomento da comunicare.
Le informazioni privilegiate vengono comunicate al pubblico di norma dopo delibera da parte del Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, l'emissione del comunicato avviene su indicazione dell'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, di regola dopo averlo sottoposto per l'approvazione al Presidente.

La diffusione delle informazioni privilegiate avviene con le seguenti modalità:

- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo si coordina con il Presidente e l'Amministratore Delegato competente – e, nei casi dubbi, sentiti anche gli uffici competenti di Borsa Italiana S.p.A. e la Consob - per stabilire quando un fatto, un evento o una notizia che coinvolge, direttamente o indirettamente, ACQUE POTABILI SPA e le società del Gruppo, rivestendo le caratteristiche di informazione privilegiata, debba essere oggetto di comunicato al mercato;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo con la collaborazione, all'occorrenza, delle strutture aziendali interessate sugli specifici argomenti oggetto dell'informativa al mercato, predispone il testo del comunicato stesso;
- il comunicato viene sottoposto all'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, che lo esamina e, in relazione all'argomento lo sottopone, di norma, per l'approvazione al Consiglio di amministrazione o, in caso di urgenza, al Presidente;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo, tramite la propria struttura:
    - cura l'invio dei comunicati agli organi di vigilanza, di gestione del mercato e al pubblico con le modalità previste dai Regolamenti e dalle Istruzioni emanate dalla Consob e dalla Borsa Italiana (ossia tramite SDIR-NIS) - all'occorrenza previo avviso telefonico alla Consob e Borsa Italiana – anche avvalendosi di Società esterne autorizzate incaricate della gestione delle comunicazioni del Gruppo ACQUE POTABILI SPA;
    - provvede – nel rispetto dei tempi prescritti dalla normativa e assicurando la contestualità della diffusione – ad avvisare l'eventuale soggetto incaricato per la eventuale successiva diffusione alle altre agenzie di stampa, ai quotidiani, agli analisti e agli investitori istituzionali;
    - invia copia dei comunicati trasmessi alle strutture aziendali interessate per competenza;
    - cura l'archiviazione dei comunicati contenenti informazioni privilegiate diffusi al pubblico;
    - invia con tempestività il comunicato diffuso al pubblico alla funzione "RIS" per la messa a disposizione, entro l'apertura di Borsa del giorno successivo a quello della sua diffusione, sul sito Internet aziendale, dando istruzione che lo stesso rimanga pubblicato nel sito internet per almeno due anni.

3.3 Comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale

I documenti, ad esclusione di quelli relativi all'attività ordinaria, che vengono forniti agli organi di stampa, ad altri mezzi di informazione di massa e alla comunità finanziaria da parte di ACQUE POTABILI SPA, in quanto risultino finalizzati alla loro divulgazione, debbono essere esaminati ed espressamente autorizzati dal Presidente e dagli Amministratori Delegati competenti in base alle deleghe loro attribuite; la loro trasmissione può avvenire esclusivamente per il tramite del Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo per quanto riguarda gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione di massa, dall'eventuale soggetto preposto per quanto riguarda i rapporti con la comunità finanziaria.

Qualora i documenti e le informazioni in questione contengano riferimenti a dati specifici (di contenuto economico, patrimoniale, finanziario, gestionale, ecc.) occorre che i dati medesimi vengano preventivamente validati dalle strutture aziendali competenti per materia.

La procedura di comunicazione all'esterno dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo predispone la documentazione e l'informativa in collaborazione con l'assistenza delle strutture competenti nelle specifiche materie;
- l'Amministratore Delegato con deleghe nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Gestione Clienti predispone in collaborazione con il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo limitatamente alla stesura di comunicati stampa, i documenti e le informazioni da fornire agli analisti finanziari e agli investitori istituzionali, sottoponendoli al Presidente e all'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, per il benestare;
- il Presidente e l'Amministratore Delegato competente autorizzano la divulgazione dei comunicati e dei documenti;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo, eventualmente avvalendosi di soggetto terzo all'uopo incaricato, provvede alla diffusione secondo competenza;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo, al presentarsi di eventi straordinari e/o di particolare rilevanza, provvede, in anticipo rispetto alla diffusione all'esterno, ad inviare a Consob e a Borsa Italiana la documentazione oggetto di diffusione, secondo le modalità previste dai Regolamenti ed Istruzioni emanati dalle medesime Istituzioni, previa autorizzazione del Presidente e degli Amministratori Delegati in relazione alle deleghe loro attribuite;
- possono autorizzare la pubblicazione di dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACQUE POTABILI SPA soltanto il Presidente e gli Amministratori Delegati.

3.4 Ritardo della comunicazione

Nel pieno rispetto dei principi di garanzia e trasparenza del mercato, ACQUE POTABILI SPA si avvale della facoltà di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al mercato quando tale comunicazione può compromettere la realizzazione di un'operazione ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico così come espressamente previsto dall'art. 66 bis del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/1999).

Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa compromettere l'esito o il nomale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria di Acque Potabili S.p.A. sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine della Società;
b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di Acque Potabili S.p.A. la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo della Società, diverso dall'assemblea, qualora la struttura della Società preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

La relativa determinazione viene assunta dall'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, in accordo con il Presidente.

ACQUE POTABILI SPA – tramite il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo - segnala senza indugio alla Consob la volontà di effettuare "in ritardo" la comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, nei casi sopra individuati, fornendo le motivazioni e le circostanze del ritardo.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate non rese note al mercato e di controllarne l'accesso, vengono adottate le seguenti misure:

- l'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, individua la Funzione responsabile della documentazione che contiene informazioni privilegiate relativa a ciascun progetto;
- il responsabile di tale Funzione avrà cura di:
    - limitare la circolazione di informazioni privilegiate a collaboratori, interni ed esterni, che ne hanno stretta necessità per l'esercizio delle loro mansioni;
    - conservare le dichiarazioni di riservatezza, di cui all'art. 3.1, delle persone che hanno visionato la documentazione che contiene informazioni privilegiate;
- possono consultare, con il consenso del responsabile della Funzione individuata, i documenti riservati, il materiale, ecc, contenente informazioni privilegiate non ancora diffuse al pubblico, i dirigenti e il personale delle funzioni che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro mansioni;
- nei casi di preparazione di operazioni straordinarie e/o altri progetti che coinvolgono direttamente ACQUE POTABILI SPA, se ritenuto opportuno dal Responsabile della Funzione individuata, sono predisposte apposite data rooms da utilizzare per la consultazione e l'archiviazione di documenti riservati;
- tutti i documenti, contenenti informazioni privilegiate non ancora comunicate al pubblico, da utilizzare nel corso di riunioni, anche di Consiglio di amministrazione, devono essere opportunamente predisposti al fine di individuare coloro che ne sono venuti in possesso; al termine della riunione i documenti in parola devono essere tutti raccolti e conservati presso la funzione che ha promosso la riunione.

Vengono portate a conoscenza di tutti i dipendenti di ACQUE POTABILI SPA – mediante diffusione della presente Procedura – le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

Nel caso in cui non sia stata salvaguardata dai suddetti soggetti la riservatezza delle informazioni privilegiate, ACQUE POTABILI SPA darà immediata comunicazione delle stesse al mercato con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo la presente Procedura.

3.5 Incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali e giornalisti

Possono rilasciare dichiarazioni in genere concernenti informazioni e fatti riguardanti ACQUE POTABILI SPA che abbiano carattere di "informazione privilegiata" solamente il Presidente e l'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, nonché le persone istituzionalmente preposte a tale compito e che siano state comunque preventivamente autorizzate. Promuovono e partecipano ad incontri con gli analisti finanziari, con gli investitori istituzionali e con gli altri operatori del mercato il Presidente e gli Amministratori Delegati competenti in relazione alle deleghe loro attribuite, con l'assistenza delle Funzioni preventivamente individuate dagli stessi.
In occasione dell'organizzazione o della partecipazione di ACQUE POTABILI SPA ad incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali e operatori del mercato in genere:

- l'Amministratore Delegato competente per delega e le altre funzioni coinvolte provvedono a comunicare con anticipo al Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo data e luogo dell'incontro nonché a trasmettere l'eventuale documentazione che verrà predisposta per la riunione;

- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi, comunica alla Consob e a Borsa Italiana le informazioni inerenti gli incontri e trasmette la relativa documentazione;

- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo, su indicazione dell'Amministratore Delegato competente per delega, provvede a diffondere un comunicato al pubblico qualora nel corso degli incontri in parola vengano comunicate informazioni privilegiate.

Possono rilasciare interviste ad organi di stampa e radiotelevisivi, nonché promuovere e partecipare ad incontri con i medesimi, il Presidente e gli Amministratori Delegati in relazione alle deleghe loro attribuite, con l'assistenza delle Funzioni dagli stessi individuate secondo competenza, o con altre persone preventivamente autorizzate dagli stessi.

3.6 Rumors

In presenza di variazioni rilevanti del prezzo di mercato dei titoli ACQUE POTABILI SPA rispetto a quello del giorno precedente accompagnate da informazioni già di dominio pubblico, ancorché non rese note da ACQUE POTABILI SPA secondo la normativa vigente, la Società pubblica senza indugio un comunicato al mercato – con le modalità di cui alla Presente procedura - con il quale informa circa la veridicità delle notizie stesse integrandone o correggendone, ove necessario, il contenuto.
È nella responsabilità del Presidente e degli Amministratori Delegati valutare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla fondatezza di "rumors" come sopra descritti.

3.7 Sito Internet

ACQUE POTABILI SPA pubblica sul proprio sito internet tutti i comunicati diffusi al pubblico entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione.
ACQUE POTABILI SPA assicura altresì che ogni comunicato rimanga disponibile sul proprio sito internet per almeno due anni.
È demandata al Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo la trasmissione, nel rispetto dei termini sopra precisati, alla Funzione Aziendale che cura la gestione e l'aggiornamento del Sito Internet Aziendale, dei comunicati diffusi al pubblico per la pubblicazione sul medesimo sito.
La trasmissione dei documenti contabili obbligatori (bilancio, semestrale e trimestrali) alla Funzione che cura la gestione e l'aggiornamento del Sito Internet Aziendale, per la pubblicazione sul medesimo sito è effettuata tramite Il Servizio Amministrazione e Controllo.

4. Obblighi di comunicazione delle società controllate

4.1 Controllate non quotate

Tutte le società controllate devono trasmettere senza indugio ad ACQUE POTABILI SPA, in qualità di Capogruppo, le informazioni privilegiate come definite al precedente articolo 1.
In relazione alla necessità di coordinare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, le società controllate sono soggette alle seguenti direttive:
- è rimessa alla responsabilità del Presidente o, nel caso di assenza o impedimento di costui, dell'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuitegli, la gestione delle informazioni privilegiate; essi possono procedere alla relativa divulgazione d'intesa solo con il Presidente e gli Amministratori Delegati competenti per delega della Capogruppo, anche in considerazione agli obblighi di quest'ultima connessi alla sua quotazione sul mercato regolamentato;

- i rapporti con gli organi di stampa, con altri mezzi di informazione di massa e con la comunità finanziaria devono essere intrattenuti dal Presidente e dagli Amministratori Delegati di ciascuna società controllata, previa consultazione del Presidente e degli Amministratori Delegati competenti della Capogruppo;
- i rapporti con gli organi di stampa possono avvenire esclusivamente tramite le funzioni della Capogruppo a ciò abilitate secondo competenza, e cioè: il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo per quanto riguarda la stampa e gli altri mezzi di informazione di massa e l'Amministratore Delegato competente in relazione alle deleghe attribuite, per quanto riguarda i rapporti con la comunità finanziaria;
- la diffusione di documenti e informazioni, compresi quelli obbligatori, all'esterno da parte di società controllate deve essere espressamente validata dal Presidente e dall'Amministratore Delegato competente per delega della Capogruppo;
- la documentazione e l'informativa relativa alle società controllate viene effettuata dalle competenti strutture aziendali delle società medesime, in collaborazione con il Servizio Amministrazione e Controllo di ACQUE POTABILI SPA, che ne curerà poi la diffusione;
- qualora i documenti e le informazioni in questione contengano riferimenti a dati specifici (con particolare riguardo a quella di contenuto economico, patrimoniale, finanziario, gestionale, ecc.) occorre che i dati medesimi vengano preventivamente validati dalle competenti strutture aziendali della Società controllata;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione e Controllo della Capogruppo provvederà, previo assenso del Presidente e dell'Amministratore Delegato competente per delega della medesima, alla trasmissione di comunicati relativi alle informazioni privilegiate riguardanti le società controllate non quotate, secondo le modalità indicate nell'art. 66 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

5. Direttive per la prevenzione, gestione e controllo del rischio di "abuso di mercato"

ACQUE POTABILI SPA porta a conoscenza del proprio personale interessato, mediante pubblicazione della presente Procedura, resa disponibile sul portale aziendale, i doveri giuridici e regolamentari connessi alla gestione e alla conoscenza delle informazioni privilegiate nonché le sanzioni previste dalla legge in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni medesime.

6. Sanzioni

Ai sensi delle disposizioni di legge sono applicabili sanzioni per violazioni delle disposizioni che, in via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito riportate.

6.1 Sanzioni penali

(Art. 184 TUF) È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a*).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180 TUF comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 TUF, comma 1, lettera *a*).
Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, le pene sopra riportate sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dalle disposizioni del codice penale.

6.2 Sanzioni amministrative

(Art. 187-bis TUF) Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *tre milioni* chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a*).
La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 TUF, comma 1, lettera *a*).
La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

6.3 Sanzioni contrattuali o disciplinari

In ogni caso i destinatari degli obblighi sanciti dalla presente Procedura risponderanno ai sensi dell'art. 2392, 2407 e 1710 del codice civile qualora si tratti di Amministratori o di Sindaci, ai sensi della normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato qualora si tratti di dirigenti o altri dipendenti.

7. Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Procedura, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2013, hanno decorrenza immediata.
Le disposizioni della presente Procedura abrogano e sostituiscono eventuali altre istruzioni precedentemente emanate sull'argomento il cui contenuto sia incompatibile con le stesse.

8. Modifiche ed integrazioni alla procedura

Modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
E' peraltro riconosciuta al Presidente e agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

9. Diffusione della Procedura

Copia della presente Procedura viene fornita ai Soggetti tenuti al suo rispetto ed applicazione di cui al paragrafo 1.2., quali: Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Società.
Come previsto dal paragrafo 5, la presente Procedura viene inoltre pubblicata sul sito web della Società nella sezione *Area Azionisti*.

Allegato B

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Spettabile

ACQUE POTABILI S.p.A.

Corso XI Febbraio 22

10152 TORINO

La/il sottoscritto …….. nata/o a …….., il ……., in qualità di ……. della società …….

con riferimento alle informazioni ricevute dalla/dal signora/o …….., amministratore/sindaco/dipendente di codesta Spett.le Società, in merito al progetto/alla pratica

…….

…….

…….

preso atto di essere iscritta/o nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate", istituito ai sensi dell'art. 115 *bis* del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98), e di averne avuto notizia con comunicazione di ACQUE POTABILI SPA medesima, ricevuta in data ……

DICHIARA

di mantenere la riservatezza delle suddette informazioni ricevute e di non comunicarle a terzi.

_____

(data)

_____

(firma)